



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

La Svizzera e Hong Kong parafano la Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Berna, 16.04.2010 - La Svizzera e Hong Kong hanno concluso le trattative sulla Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI), che hanno parafato ieri a Berna. La clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE soddisfa i parametri decisi dal Consiglio federale. La Convenzione con Hong Kong è la 24a contenente una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 sull'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali, la Svizzera ha avviato con numerosi Paesi corrispondenti negoziati. Da allora il Consiglio federale ha parimenti adottato i primi dieci messaggi sulle rivedute CDI contenenti una clausola di assistenza amministrativa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE e li ha trasmessi al Parlamento per la relativa approvazione.

Oltre all'estensione dell'assistenza amministrativa in questioni fiscali, nel quadro delle trattative con questi Stati la Svizzera ha ottenuto diversi vantaggi per l'economia. Questa politica verrà proseguita e altre negoziazioni con importanti Paesi sono già previste. Per il tramite della Convenzione con Hong Kong sono state poste le basi essenziali per il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali ed eliminati gli svantaggi concorrenziali.

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo.

La convenzione viene in seguito presentata al Consiglio federale che decide in merito all'autorizzazione a firmare. Una volta firmata, la convenzione viene pubblicata. Successivamente il Consiglio federale licenzia un messaggio all'attenzione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, che sono competenti per l'approvazione della CDI. La convenzione può essere ratificata solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La ratificazione è il presupposto per l'entrata in vigore, che dipende dalla relativa convenzione stipulata.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Beat Furrer, capo della Comunicazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 324 91 29

Editore:

Dipartimento federale delle finanze
<http://www.dff.admin.ch/it>

Dipartimento federale delle finanze DFF
Contatto: info@gs-efd.admin.ch, [altri contatti](#) | [Diritto](#)

<http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=it>